

Ctr Lombardia, sentenza 250/21/2018

FATTO

L'Agenzia delle entrate ha appellato la sentenza n. 369/2016 della CTP di Milano con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società (X) avverso il silenzio rifiuto formatosi con riferimento alla sua istanza di rimborso della somma di € 10.228.833,00 versata a titolo di IRAP per l'anno 2010. La società sosteneva di aver versato tale somma indebitamente avendo spontaneamente ma indebitamente applicato l'aliquota prevista per le cosiddette holding industriali, prevista dall'art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 446/1997 anziché quanto dovuto in forza dell'ordinaria disciplina IRAP prevista per le società commerciali.

In particolare ritiene l'appellante che, per rientrare nel campo di applicazione delle holding come previsto dall'art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 446/1997, occorrono due requisiti: uno di tipo patrimoniale, ossia la prevalenza a bilancio del valore delle partecipazioni industriali, ed uno di tipo reddituale, ossia la prevalenza dell'ammontare dei redditi derivanti dalle partecipazioni rispetto ai redditi complessivi; nell'anno in questione la società, pur presentando l'elemento patrimoniale, non presentava l'elemento reddituale, soluzione che giustificerebbe l'istanza di rimborso e che è stata accolta con la sentenza impugnata.

Appella l'Agenzia delle entrate deducendo che l'art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 446/1997 conteneva un richiamo alla disciplina dettata dall'art. 113 del TU in materia bancaria e creditizia; tale ultimo articolo è stato abrogato dal d.lgs. n. 141/2010 sicché il richiamo non può più essere

considerato valido; ciò non di meno la norma resta autosufficiente con riferimento alle società la cui attività prevalente consiste nell'assunzione di partecipazioni, prevalenza da valutarsi secondo il solo elemento patrimoniale.

Si è costituita la società appellata chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed evidenziando che: dopo l'abrogazione dell'art. 113 del testo unico bancario l'Agenzia delle entrate abbia espresso orientamenti difformi circa la necessità, per rientrare nell'ambito delle holding industriali, del solo requisito patrimoniale ovvero del doppio requisito patrimoniale e reddituale. Per tale ragione, cautelativamente, la società ha versato l'imposta maggiore, pur non condividendo l'interpretazione del fisco.

Contesta parte appellante preliminarmente l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio per mancanza di motivi specifici.

Nel merito chiede confermarsi la decisione del primo giudice; la disciplina subentrata con l'abrogazione dell'art. 113 del testo unico bancario non ha comportato l'eliminazione del doppio test (reddituale e patrimoniale) né l'esigenza di una valutazione sostanziale della natura di holding; lo stesso d.lgs. n. 141/2010 definisce ad altri fini le holding prevedendo un doppio requisito; anche il successivo d.I. n. 133/2013, a fini IRES, all'art. 1 comma 3 bis, individua le holding in base al doppio requisito patrimoniale e reddituale; in definitiva la qualificazione quale holding di una società presuppone il superamento anche del cosiddetto test economico e, nel caso di specie, è pacifico che l'appellata per l'anno in questione non lo abbia superato.

DIRITTO

Non può trovare accoglimento l'eccezione preliminare relativa all'asserita mancanza di motivi specifici di appello; la ragione di appello (unica questione in diritto) è in verità dichiaratamente evincibile dall'impugnativa. Ritiene tuttavia il collegio che, nel merito, la sentenza di primo grado debba essere confermata, con rigetto dell'appello dell'Agenzia. E' oggettivo che l'art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 446/97 contenesse un richiamo all'abrogato art. 113 TUB; la norma, depurata dal richiamo oggi sostanzialmente recita: "Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria " In sostanza la norma è oggi da riferirsi alle società "la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni", senza che tuttavia la disposizione chiarisca come si individuano le società la cui attività consiste principalmente in quella finanziaria; il generico riferimento "all'attività" è infatti compatibile sia con la prescrizione del solo requisito patrimoniale che con quella del doppio requisito patrimoniale e reddituale. In tale contesto, in cui evidentemente è mancato il coordinamento legislativo, non può ignorarsi che proprio l'art. 10 del d.lgs. n. 141/2010, che al comma 7 ha abrogato l'art. 113 TUB, al comma 9 specifica

come si individuano i soggetti che esercitano in via prevalente l'attività di assunzione e gestione di

partecipazioni nei confronti del pubblico. Ai sensi di tale disposizione, infatti:

"L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due

esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

In sostanza nello stesso contesto normativo si rinviene una previsione che definisce la holding finanziaria con riferimento al doppio requisito, patrimoniale e reddituale.

Una ragionevole interpretazione sistematica, come anche rilevato dal primo giudice, impone quindi di considerare omogenea la definizione di questa tipologia di soggetti, tanto più che essa è stata puntualizzata

nel medesimo contesto in cui è stato abrogato l'art. 113 TUB ed il d.lgs. n. 446/97 sconta verosimilmente un semplice difetto di coordinamento. L'appello deve quindi essere respinto, con conferma della sentenza appellata. La novità e natura interpretativa della questione giustificano la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Commissione tributaria regionale di Milano, respinge l'appello;
spese compensate.
Milano, lì 18.12.2017
Il Presidente.